

LEGISLAZIONE NEWS

A cura dell'Area Affari istituzionali e avvocatura • Arpae Emilia-Romagna

LA TUTELA DELL'AMBIENTE ENTRA IN COSTITUZIONE

La Camera ha definitivamente approvato la modifica degli articoli 9 e 41 della Carta costituzionale

La tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è entrata in Costituzione. L'aula della Camera ha infatti definitivamente approvato l'8 febbraio scorso la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 e il 41. Il testo è stato approvato a Montecitorio in seconda lettura con 468 voti a favore, uno contrario e sei astenuti; il Senato lo aveva approvato lo scorso 3 novembre con la maggioranza dei due terzi, conseguentemente non è sottoponibile a referendum ed entra in vigore in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. L'articolo 9, uno degli articoli "fondamentali" della Costituzione, conteneva già la tutela del patrimonio paesaggistico, storico e artistico della nazione, ma con la riforma costituzionale si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, nonché la tutela per gli animali. La modifica all'articolo 41, invece, sancisce che la salute e l'ambiente devono essere tutelati da parte dell'economia, al pari della sicurezza, della libertà e della dignità umana: lo stesso articolo modificato prevede anche che le istituzioni, attraverso le leggi, i programmi e i controlli, possano orientare l'iniziativa economica pubblica e privata, non solo verso fini sociali, ma anche verso quelli ambientali.

NUOVE LINEE GUIDA SNPA SULLE PRESCRIZIONI ASSEVERATE PARTE VI BIS DLGS 152/2006

Linee guida n. 38/2022 approvate con delibera del Consiglio di sistema n. 150 del 20 dicembre 2021 (www.snpambiente.it)

Il documento, predisposto da uno specifico gruppo di lavoro Snpa al quale ha preso parte anche Arpae Emilia-Romagna, costituisce un aggiornamento e una revisione del precedente documento "Indirizzi per l'applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex Parte VI-bis Dlgs 152/2006" elaborato all'indomani dell'entrata in vigore della legge 22 maggio 2015 n. 68. La nuova linea guida contiene un'organica illustrazione dei vari aspetti della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali alla luce dei principali indirizzi e orientamenti applicativi emersi a livello nazionale e dell'esperienza applicativa maturata dalle componenti del Snpa. In particolare il testo contiene: criteri guida generali per la valutazione degli effetti e dell'entità delle conseguenze ambientali dei

reati e l'elenco delle prescrizioni tipo per l'estinzione delle principali contravvenzioni ambientali.

Sul prossimo numero di *Ecoscienza* verrà pubblicato un articolo di commento organico alle nuove Linee guida Snpa 38/2022.

PUBBLICATA IN GAZZETTA LA STRATEGIA FORESTALE NAZIONALE

Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 23 dicembre 2021 Gu n. 33 del 9 febbraio 2022

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Strategia forestale nazionale (Sfn), promossa dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in concerto con i Ministeri della Transizione ecologica, della Cultura, dello Sviluppo economico e della Conferenza Stato-Regioni, in ottemperanza al testo unico in materia di foreste e filiere forestali (Dlgs 34/2018). Si tratta di un documento strategico di validità ventennale, primo nel suo genere a livello italiano, nato grazie al percorso iniziato nel 2017 che ha portato all'emanazione nel 2018 del Testo unico, cui sono seguiti otto decreti ministeriali di cui la Strategia costituisce non solo la cornice e l'asse portante, ma anche uno strumento essenziale per delineare le politiche forestali nazionali nel contesto di quelle europee e degli accordi internazionali.

La missione della Strategia è quella di portare il Paese ad avere foreste estese e resilienti, ricche di biodiversità, capaci di contribuire alle azioni di mitigazione e adattamento alla crisi climatica, offrendo benefici ecologici, sociali ed economici per le comunità rurali e montane, per i cittadini di oggi e per le prossime generazioni.

Si segnala che la legge di stabilità 2022 ha previsto per tali tematiche un fondo dedicato, il cui stanziamento si svilupperà nei prossimi anni.

CREMAZIONE ED EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 14 del 3 gennaio 2022

Il Consiglio di Stato ha stabilito che, con riferimento alle emissioni prodotte dai forni crematori, in presenza del vuoto normativo causato dalla mancata applicazione della legge 130/2001, il sindaco, quale autorità competente in materia sanitaria, può supplire con proprio parere alla lacuna stessa. Il Consiglio di Stato, con la doverosa premessa del rispetto che l'etica impone per le spoglie mortali di esseri umani, ha stabilito che non si può negare la circostanza che le emissioni

generate dagli impianti di cremazione siano, in termini chimico-fisici, del tutto identiche a quelle prodotte dagli inceneritori. I giudici hanno ritenuto che appare come un fatto notorio, nell'ambito delle specifiche professionalità tecniche del settore, la circostanza che i forni nel loro funzionamento producano emissioni inquinanti, costituite in particolare da polveri, monossido di carbonio, ossidi di azoto e zolfo, composti organici volatili, composti inorganici del cloro, del fluoro e metalli pesanti.

La legge 130/2001, che ha legalizzato la possibilità della cremazione per i defunti, è rimasta inattuata nel punto in cui, all'art. 8, disponeva che, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto interministeriale, emanato d'intesa tra i Ministeri della Salute, dell'Industria e dell'Ambiente, avrebbe dovuto fissare le norme tecniche per la realizzazione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione in atmosfera, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché ai materiali per la costruzione delle bare per la cremazione. I giudici amministrativi, vista tale lacuna normativa, hanno stabilito che il sindaco, quale autorità sanitaria competente, può supplire a tale mancanza adottando gli atti ritenuti più idonei ai sensi del regio decreto n. 1265/1934, testo unico in materia sanitaria.

IL CONSIGLIO DI STATO SU TERRE E ROCCE DA SCAVO E STABILIZZAZIONE A CALCE O CEMENTO

Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, n. 48 del 7 gennaio 2022

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in questione, rammenta che l'art. 4, comma 2, del Dpr 120/2017 consente che le terre e rocce da scavo siano qualificate come sottoprodotti, con possibile reimpiego nell'attività edilizia, e non come rifiuti, solo nel pieno rispetto di tutti i requisiti previsti dalla stessa normativa, e in particolare qualora le stesse "siano idonee a essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale".

Quali siano le "normali pratiche industriali" è poi declinato dall'allegato 3 al Regolamento, ma tra queste pratiche non rientra la stabilizzazione a calce o a cemento. In ciò il Dpr 120/2017 innova quindi la normativa applicabile rispetto a quanto era previsto dall'abrogato Dm 161/2012.

I giudici di Palazzo Spada concludono quindi che "la normativa vigente non consente il reimpiego dei terreni a seguito di processi di stabilizzazione a calce o cemento".